

***Istituto Milano***  
**Scuola Paritaria – D.M. 28/2/2001**

**Via Guinizelli 4 – 20127 Milano**

Tel. 02 26113093

e-mail: [direzione@istitutomilano.it](mailto:direzione@istitutomilano.it) - [segreteria@istitutomilano.it](mailto:segreteria@istitutomilano.it)

sito web: [www.istitutomilano.it](http://www.istitutomilano.it)

**STATUTO**  
**DEI DIRITTI E DEI DOVERI**  
**DELLE STUDENTESSE**  
**E DEGLI STUDENTI**  
**DELL'ISTITUTO MILANO**

Edizione giugno 2017



## **CAPITOLO I – Principi generali**

1. L'esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri all'interno della scuola rappresentano momenti fondamentali di educazione alla responsabilità.
2. Gli studenti hanno diritto a una formazione che consenta lo sviluppo armonico della loro personalità, l'acquisizione sia di capacità autonome di apprendimento, sia di competenze e conoscenze necessarie per la consapevole partecipazione alla vita civile, professionale, politica.
3. Gli studenti hanno diritto a un percorso formativo che rispetti il pluralismo culturale, politico, religioso.
4. Il processo d'insegnamento-apprendimento scaturisce dall'interazione fra docenti e studenti. Docenti e studenti sono soggetti con funzioni diverse, ma con pari dignità.
5. L'insegnamento deve tenere conto del naturale sviluppo della persona e dei ritmi di apprendimento degli studenti.
6. Gli studenti hanno diritto al rispetto della propria individualità e alla tutela della propria riservatezza.
7. Gli studenti diversamente abili hanno diritto a una prestazione didattica attuata secondo metodologie differenziate in relazione allo stato di handicap certificato.
8. Gli "studenti con bisogni educativi speciali" hanno diritto a un percorso formativo personalizzato fino a che permanga la situazione di deficit individuata dal Consiglio di Classe.
9. Gli studenti hanno diritto a ricevere un insegnamento che abbia particolare riguardo alle esigenze di recupero e hanno altresì diritto alla valorizzazione delle specificità e delle attitudini individuali.

## **CAPITOLO II – Diritti (formazione / apprendimento / valutazione)**

1. Gli studenti hanno diritto a un'informazione trasparente sul funzionamento e sulle regole della Scuola, sugli obiettivi didattici e formativi, sulla programmazione curricolare, sui criteri di valutazione.
2. Per quanto attiene alla valutazione, agli studenti deve essere chiarito il significato e la funzione delle prove che vengono loro assegnate.
3. Le date e le modalità delle prove scritte devono essere comunicate con un preavviso di almeno sei giorni, fatti salvi diversi accordi tra docenti e studenti.
4. Di norma non possono essere programmate più di due verifiche scritte durante ciascuna mattina di scuola.
5. Gli studenti possono chiedere prima delle prove scritte, esercitazioni o spiegazioni aggiuntive sugli argomenti che non ritengono adeguatamente assimilati.
6. Gli elaborati scritti devono essere corretti e riconsegnati con rapidità; in ogni caso con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alla prova successiva. Sono fatti salvi diversi accordi tra docenti e studenti. I risultati delle prove di verifica, sia scritte sia orali, devono essere sempre comunicati e motivati; dopodiché debbono essere tempestivamente trascritti nel *Registro online*.
7. Deve essere in ogni caso favorito il processo di autovalutazione, affinché gli studenti possano individuare autonomamente le proprie carenze e provvedere al loro superamento.

8. Lo studente ha diritto a una valutazione finale che risulti da una serie continua di prove e che comunque non derivi da una sola interrogazione e/o da un solo compito scritto nell'arco del quadrimestre.

### **CAPITOLO III – Diritti (compartecipazione al processo didattico-educativo)**

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento, gli studenti hanno diritto a formulare proposte sulle scelte relative alla programmazione educativa, alla definizione dei criteri di valutazione, all'organizzazione dell'orario delle lezioni, alla scelta dei libri e del materiale didattico. A tal fine agli studenti sono garantiti idonei spazi di proposta e di confronto. Tali spazi possono essere individuati nell'assemblea di classe di tutti i docenti, di tutti i genitori e di tutti gli studenti (i cosiddetti "Consigli di classe aperti") o in altre sedi da definirsi da parte del Consiglio d'Istituto.
2. La Scuola può prevedere periodici momenti di valutazione del percorso didattico della classe, ai quali sono chiamati a partecipare anche gli studenti.
3. Gli studenti hanno il diritto di proporre, singolarmente o in gruppo, lo sviluppo di temi liberamente scelti e lo svolgimento di attività formative complementari o integrative.
4. Gli studenti possono essere chiamati a esprimere le loro opinioni su fatti che incidono in maniera rilevante sulla vita e sulle attività didattiche della Scuola, attraverso consultazioni promosse dai Rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto, dal Coordinatore Didattico (Preside), dal Collegio Docenti, dal Consiglio d'Istituto. Le proposte derivanti dalle consultazioni, approvate dalla maggioranza dei 2/3 degli studenti, saranno oggetto di tempestiva valutazione da parte del Collegio Docenti e/o del Consiglio d'Istituto in relazione alle rispettive competenze.

### **CAPITOLO IV – Diritti democratici**

1. Agli studenti deve essere garantito il diritto di assemblea, nel rispetto delle norme vigenti e del *Regolamento d'Istituto*.
2. Gli studenti possono proporre l'attuazione all'interno della Scuola di forme di testimonianza dell'impegno culturale e civile.
3. Gli studenti hanno il diritto di organizzarsi in associazioni che non siano in contrasto con le finalità formative della Scuola; questa mette a disposizione di tali associazioni, previa apposita convenzione da stipularsi fra la Direzione, il Coordinatore Didattico e uno studente maggiorenne presidente della singola associazione, uno o più locali idonei, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La scuola individua le modalità di utilizzo delle strutture e delle attrezzature per lo svolgimento di attività complementari e integrative promosse dalle Associazioni di studenti, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni.
4. E' istituito annualmente un Comitato Studentesco quale organo di partecipazione e di sostegno alla vita della scuola, composto dagli studenti eletti come rappresentanti in *Consiglio d'Istituto*
5. Il Comitato Studentesco, nel rispetto dei singoli e della loro autonomia di pensiero, stimola la partecipazione attiva degli studenti alla vita della scuola ed elabora proposte, progetti e fornisce pareri al Coordinatore Didattico, al Collegio Docenti, ai Consigli di Classe, al Consiglio d'Istituto sul funzionamento generale della Scuola, sulle attività didattico-educative e sulle attività parascolastiche.
6. Il Comitato Studentesco promuove attività culturali, sociali e ricreative e iniziative complementari o integrative dell'iter formativo.

## **CAPITOLO V – Doveri**

1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alla vita della Scuola con spirito democratico
2. Gli studenti hanno il dovere di rispettare il *Regolamento d'Istituto* e le decisioni assunte dagli organi della Scuola.
3. Gli studenti hanno il dovere di tenere un comportamento corretto e di avere verso la Direzione, verso il Coordinatore Didattico, gli Insegnanti, il Personale non docente e i compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
4. Gli studenti hanno il dovere di rispettare il patrimonio, le strutture e le attrezzature della Scuola; essi condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica.
5. Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola con puntualità, a frequentare regolarmente le lezioni e a partecipare ad esse attivamente e con spirito costruttivo.
6. Gli studenti hanno il dovere di impegnarsi con assiduità nello studio anche domestico.

## **CAPITOLO VI – Provvedimenti disciplinari**

1. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono individuati dal *Regolamento d'Istituto* con riferimento ai doveri elencati nel capitolo V del presente *Statuto*.
2. Il *Regolamento di Disciplina dell'Istituto Milano* definisce le relative sanzioni, gli organi competenti a irrogarle e le procedure.
3. I provvedimenti disciplinari sono adottati, nel rispetto del presente *Statuto*, a garanzia dei diritti degli altri Studenti, dei Docenti, del Personale non docente e di tutti coloro che si trovano, a qualsiasi titolo, all'interno dell'edificio scolastico.
4. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al mantenimento di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui dignità.
6. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie giustificazioni, avvalendosi anche di testimonianze e dichiarazioni dei compagni.
7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica per le infrazioni di non elevata gravità.
8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
9. Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per un periodo non superiore a quindici giorni. Quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
10. Le sanzioni disciplinari non devono compromettere il percorso formativo dello studente, né influire sulla valutazione del profitto. Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e coi suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

11. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentita, anche in corso d'anno, l'iscrizione ad altra scuola.
12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## **CAPITOLO VII – Organo di garanzia**

1. E' istituito un *Organo di garanzia* al quale possono essere inoltrati ricorsi, da parte degli studenti e/o dei loro genitori, avverso le sanzioni disciplinari che non comportano allontanamento dalla comunità scolastica.
2. Su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse l'*Organo di garanzia* decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della Scuola, in merito all'applicazione del presente *Statuto*.
3. L'*Organo di garanzia* è composto da un docente, un non docente, uno studente, un genitore designati dal *Consiglio di Istituto* e presieduto dal Coordinatore Didattico.

Si riporta in **allegato** il testo dello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, approvato con D.P.R. 24/6/1998 n.249 come poi modificato e integrato dal D.P.R. 21/11/2007 n.235, che hanno profondamente innovato la modalità di costruire il sistema delle regole all'interno della Scuola dell'autonomia, rendendo quindi necessario adeguare anche il nostro *Regolamento d'Istituto* alle nuove indicazioni normative.

Da tale testo sono state tolte le parti del *Regolamento* che si riferiscono alla Scuola Secondaria di primo grado.

## Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria

**D.P.R. n.249 del 24/06/1998 con le modifiche apportate agli articoli 4 e 5 dal D.P.R. n.235 del 21/11/2007, pubblicato sulla GU n. 293 del 18/12/2007 e in vigore dal 2 gennaio 2008**

### Art. 1 – Vita della Comunità Scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla *Costituzione* e dalla *Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia* fatta a New York il 20/11/1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

### Art. 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal *Regolamento di istituto*, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. *[omissis]*
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
  - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
  - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio *Regolamento* l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I *Regolamenti* delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I *Regolamenti* delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

### **Art. 3 - Doveri**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai *Regolamenti* dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

### **Art. 4 – Disciplina** (In vigore dal 2 gennaio 2008)

1. I *Regolamenti* delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.



5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
  6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
  7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
  8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
  9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
  11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### **Art. 5 – Impugnazioni** (In vigore dal 2 gennaio 2008)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai *Regolamenti* delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore [*omissis*], che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori [*omissis*] ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei *Regolamenti* degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. [*omissis*]

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei *Regolamenti*, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun Ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

#### **Art. 6 – Disposizioni finali**

1. I *Regolamenti* delle scuole e la *Carta dei servizi* previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore [omissis].
2. Del presente Regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Con [omissis] si segnalano le parti dello *Statuto* dedicate alla Scuola Media inferiore, che sono state omesse in questo testo.